A.T.O. Provincia Lecce
-Gestione Rifiuti-
Via San Francesco d'Assisi 7 - 73100 Lecce
Tel: 0832/244912. Fax: 0832/244912 –
http://www.atoprovincialecce.it - pec: : atoprovincialecce@pec.it

Gara d'appalto per l'affidamento in project financing, mediante procedura aperta, ex art. 153 commi 1 – 14 del decreto leg.vo n. 163/2006, per la concessione della "Progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) mediante compostaggio e produzione di compost, da realizzarsi nell'ex complesso calzaturiero della Selcom S.r.l. sito nella zona Industriale del Comune di Tricase (LE)
CUP E77H14002910009 - CIG : 6510335266

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1) OGGETTO DELLA GARA

L'A.T.O. -Provincia d Lecce - Gestione Rifiuti, di seguito denominata anche "Concedente" o "ATO", indice una procedura aperta a gara unica ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di trattamento del FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) della capacità di 30.000 t./anno finalizzato alla produzione di compost, da realizzarsi nell'ex complesso calzaturiero della Selcom sito nella zona Industriale del Comune di Tricase sulla via Prov.le Tricase – Montesano Salentino (LE). previa acquisizione da parte dell'aggiudicatario dell'immobile medesimo sottoposto a pubblico incanto indetto dal Tribunale Fallimentare il cui valore posto a base di gara è di € 750.000. L'Aggiudicatario, di seguito denominato anche "Concessionario", dovrà procedere, a propria cura e spese, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché all'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'impianto stesso. La concessione verrà affidata secondo le procedure previste agli artt. 152 e 153 commi da 1 a 14, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e le disposizioni specifiche di cui al d.P.R. 207/1 0 e ss.mm.ii..

Art. 2) TERMINI DELLA CONCESSIONE

La concessione per la progettazione, costruzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto di trattamento della frazione umida da RD con produzione di compost, avrà la durata massima di 12 anni (2 anni per la progettazione e la realizzazione, più 10 anni di gestione) decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione.

La gestione dell'impianto avrà la durata massima di 10 anni a decorrere dal termine della fase di "avviamento dell'impianto", come descritto al successivo Art. 30. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire l'impianto realizzato e quindi di sfruttare economicamente i lavori eseguiti.,

Il tempo assegnato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la relativa realizzazione delle opere di

costruzione dell'impianto a partire dall'approvazione del progetto preliminare e dall'accettazione eventuale delle modifiche progettuali proposte dal Concedente, nel rispetto delle procedure previste all'Art.153 – commi 10 e 11 ,del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono così stabilite:

CRONOPROGRAMMA

Consegna Progetto definitivo	-Termine consegna giorni	30
Tempo necessario per acquisizione pareri	- Termine consegna giorni	120
Consegna Progetto esecutivo	-Termine consegna giorni	30
Cantierizzazione	giorni	60
Termine realizzazione opere civili	giorni	240
Termine Completamento impianti	giorni	180
Collaudo e avviamento	giorni	60

Art. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Faranno parte integrante del contratto di concessione da sottoscrivere tra il Concedente e l'Aggiudicatario:

a. I documenti di gara (Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato d'Oneri) controfirmati e timbrati dal concessionario secondo quanto previsto dal punto 11 dell'art.3 del Disciplinare di Gara, che costituiranno, congiuntamente, atti contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b. L'offerta dell'Aggiudicatario completa di tutti i documenti ed elaborati richiesti nel Disciplinare di Gara;
c. a documentazione propedeutica alla stipula del contratto di concessione;
d. Le garanzie e le coperture assicurative previste al successivo art. 59;
e. Il Progetto preliminare approvato, completo di tutti gli elaborati a corredo, ivi compresi il Piano di Gestione ed il Piano Economico-Finanziario.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere affidate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui il concessionario stesso sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con il Concedente.

Art .4) TARIFFE DI CONFERIMENTO E QUANTITA'AMMESSE DI RIFIUTI

La capacità ricettiva dell'impianto oggetto dell'appalto è fissata in 30.000 tonnellate annue. Il Concedente ha fissato la tariffa di conferimento di € 70,00/t per FORSU ed €. 30 per verde, come previsto nello studio di fattibilità

Si precisa che le tariffe sopraindicate sono le massime applicabili durante la gestione dell'impianto e che pertanto, in sede di offerta, esse non potranno essere superate,

Tali tariffe di aggiudicazione devono intendersi quelle massime che il concessionario potrà praticare nei confronti dall'utenza per il conferimento. Sono fatti salvi gli adeguanti di legge.

Resta inteso che i Comuni facenti parte dell'A.T.O. non hanno nessun obbligo di conferimento del rifiuti presso l'impianto di compostaggio gestito dal concessionario, avendo gli stessi Comuni ampia discrezionalità nelle proprie valutazioni economiche, organizzative ecc. per il conferimento presso altri impianti.

Le tariffe massime di aggiudicazione, quindi, non possono subire aumenti, ma il concessionario potrà ridurre tali tariffe a sua discrezione in relazione alla propria organizzazione aziendale e a valutazione tecnico-economiche di mercato.

Art .5) AMMONTARE DELL'INVESTIMENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell'impianto, da porre a base di gara, ai sensi dell'art.29 – comma 5 – del d.lgs.163/2006, è di €. 4.975.000, oltre IVA, come riportati nel Q.T.E. dello studio di fattibilità, così distinti

Lavori -OG1, Edifici civili ed industriali, IV, €. 1.380.000,00

Lavori -OS14, Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, III-bis, €. 3.040.000,00

Oneri sicurezza €. 100.000,00

Spese per studio di fattibilità €. 42.500

Spese generali progettazione €. 145.000

Spese direzione lavori e coord sicurezza in fase esecutiva €. 167.000,00

Spese per collaudo €. 35.000

Spese per accertamenti e verifiche tecniche €. 80.000

Supporti e consulenze €. 10.000

Incentivo ex art,92 d.lgs.163/2006 €, 18.000

Il quadro economico complessivo è riportato nello studio di fattibilità.

Ai sensi dell'Art.108 del D.P.R. 207/2010 per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento

Categ. SOA	denominazione	classifica	Importo lavori
OS14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti	IV	€ 3.040.000,00
OG1	Edifici civili ed industriali	IIIbis	€ 1.380.000,00
-	Oneri sicurezza	-	€. 100.000,00
	Totale lavori (incluso oneri per la sicurezza)		€ 4.520.000,00

Si elencano altresì le Categorie e le destinazioni funzionali previste nella Tabella Z-1 della DM 143/2013.

Categoria	Destinazione Funzionale	ID Opera	Grado di complessi	Importo opere
Impianti	Impianti industriali	IB. 06	0.70	€ 3.040.000,00
Edilizia	Insediamenti produttivi / industria	E.01	0.65	€ 1.380.000,00
Totale lavori		€ 4.420.000,00		

Art. 6) INVARIABI LITÀ DEI PREZZI ED ADEGUAMENTO

a. Nella tariffa offerta e contrattualmente fissata si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui alla gestione, tutto incluso e nulla escluso, per la completa esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio (progettazione, costruzione e successiva gestione).

b. L'Aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

c. Fermo restando quanto stabilito nel precedente art.4, in ossequio all'Art. 115 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., le tariffe massime offerte saranno assoggettate a revisione annuale basata sulla media ponderata delle revisioni ISTAT relative ai PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI (Mercato Interno) per i seguenti SETTORI:

d. E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento) peso 40%; D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria) peso 40%;

e. CM (Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed apparecchiature) peso 20%:

f. Le variazioni saranno calcolate sulla base delle "Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente", prendendo a riferimento il mese di inizio del servizio.

Art. 7) DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE

La durata massima della concessione è di anni 10 anni oltre ad un massimo di 24 mesi per la progettazione e costruzione dell'impianto.

I Concorrenti potranno proporre un tempo inferiore di realizzazione rispetto a quello sopra indicato, essendo tale parametro, come indicato nel Disciplinare di Gara, oggetto di attribuzione di punteggio.

PROGETTAZIONE

Art. 8) IL PROGETTO PRELIMINARE

a. Lo Studio di Fattibilità, posto a base di gara, redatto a cura dell'A,T.O. , costituisce riferimento progettuale per la predisposizione delle offerte tecnico gestionali da parte dei concorrenti ed è da intendersi quale prestazione "minima" richiesta.

b. Il concorrente dovrà proporre, in base allo Studio di Fattibilità, soluzioni tecnologiche, impiantistiche e di processo, nel rispetto delle performance tecniche e di qualità dei prodotti di cui allo Studio di Fattibilità stesso.

c. Inoltre il progetto preliminare, così come definito dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come fase progettuale successiva dello Studio di Fattibilità posto a base di gara, in considerazione della specificità dell'oggetto della Concessione di cui al presente CAPITOLATO e della specificità delle opere da realizzare, dovrà essere redatto con gli elaborati previsti dagli Artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010. Tali elaborati andranno redatti, se pertinenti, con particolare attenzione alle indicazioni degti Artt. 18 e 20 del citato Decreto.

d. Le offerte devono, inoltre, contenere una bozza di convenzione per la stipula del contratto di concessione che recepisca quanto prescritto nel presente CAPITOLATO, nel Bando e nel Disciplinare di Gara e le procedure di gestione del servizio, che il concorrente intende realizzare sempre nel rispetto delle prestazioni minime descritte e prescritte nei documenti di gara. In essa sarà contenuta anche la regolamentazione dei rapporti fra l'Aggiudicatario ed il Concedente.

e. Dovrà, inoltre essere redatto il piano economico-finanziario relativo alle attività previste in concessione (progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto), asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'Art. 1della Legge 1966/1939, nonché la specificazione delle caratteristiche della concessione. Il piano economico-finanziario dovrà comprendere l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'Art. 2578 del Codice Civile.

Art. 9) ELEMENTI PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

a. L'Impianto deve essere progettato e monitorato al fine di minimizzare il grado di emissioni, massimizzando la sostenibilità dello stesso (sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo, sostenibilità ambientale).

b. La valutazione del bilancio di massa, inteso come definizione delle quantità dei vari flussi di materiali in ingresso ed uscita dall'impianto, è indispensabile per:

c. dimensionare correttamente le varie sezioni di impianto;

d. individuare una corretta logistica dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita;

e. valutare correttamente i rendimenti del processo e la produzione di scarti non recuperabili;

f. valutare i quantitativi di acqua di processo necessari e di surnatante da trattare ed eventualmente da riutilizzare.

g. L'operatore economico concorrente, in considerazione della facoltà concessagli di proporre proprie

soluzioni tecnologiche, impiantistiche e di processo, dovrà espressamente indicare, anche sotto forma di tabella:

h. capacità ricettiva dell'impianto (pari a quella riportata nello Studio di Fattibilità) il bilancio di massa;

i. i consumi (in termini di energia elettrica, gasolio e altri combustibili);

j. i rendimenti (in termini di produzione di materiali recuperabili), ottenuti per le condizioni di progetto;

k. i quantitativi di acque di processo necessarie e surnatante da trattare ed eventuale fissaggio, prima del ricircolo nello stesso impianto.

l. I rifiuti ed i materiali recuperabili prodotti dall'impianto nonché le emissioni dello stesso, dovranno, in ogni caso, essere conformi ai dispositivi di legge vigenti ed alle prescrizioni dei nulla osta, pareri ed autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l'esercizio dello stesso, od anche sopravvenienti in fase di gestione.

m. La conduzione e l'esercizio dell'impianto realizzato dovrà avvenire in conformità e nel rispetto dei dispositivi di legge vigenti, tempo per tempo, e delle prescrizioni dei nulla osta, pareri ed autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l'esercizio dello stesso, od anche sopravvenienti in fase di gestione.

n. Il Concessionario dovrà in ogni caso ed in ogni fase della concessione farsi carico ed ottemperare ad ogni azione e/o realizzazione necessaria all'adempimento di quanto previsto dal presente articolo, in termini di sopravvenienza, senza alcun onere aggiuntivo da riconoscere al Concessionario.

Art. 10) SPECIFICHE TECNICHE DEL COMPOST PRODOTTO –

Come specificato nello studio di fattibilità o migliorate in sede di offerta tecnica.

Art. 11) MINI MIZZAZIONE DEG LI IMPATTI AMBIENTALI

Atteso che l'impianto è ubicato nelle immediate vicinanze di nuclei abitativi, è necessario prevedere in fase di progetto l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali per minimizzare gli impatti ambientali. e soluzioni proposte saranno oggetto di attenta valutazione in fase di attribuzione del punteggio.

Si rinvia allo studio di fattibilità per le indicazioni di massima .

Art.12) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI NARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

a. Si intende per manutenzione ordinaria l'insieme delle operazioni, specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti o previste da specifiche normative, che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi stessi o che comportano l'impiego di attrezzature e materiati di consumo di uso corrente.

b. la manutenzione straordinaria comprende gli interventi e le riparazioni da effettuarsi in seguito ai guasti, rotture o all'usura normale degli impianti e dei loro componenti.

c. La finalità della manutenzione straordinaria è comunque, mantenere nel tempo il livello tecnologico dell'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali ed il risparmio energetico, a migliorarne la funzionalità ed adeguarli a norma di legge o per sopravvenute necessità in corso di gestione.

d. Delle attività di manutenzione sopra descritte e di seguito esplicitate si è tenuto conto nella determinazione della tariffa posta a base di gara e pertanto sono da essa compensate.

e. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie a garantire la perfetta funzionalità ed efficienza del ciclo produttivo.

f. In particolare, a titolo di esempio ma non esaustivo:

g. Impianti elettrici, illuminazione, forza motrice, quadri elettrici, compresi quelli speciali, cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni, comunque di tutti gli impianti

h. Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tutti gli impianti ed attrezzature antincendio, compresi le installazioni idrauliche ed elettriche a servizio, le reti, gli idranti, gli impianti di allarme antincendio, nonché presentazione della pratica per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;

i. l'Aggiudicatario dovrà provvedere, inoltre, alla redazione ed all'aggiornamento del registro antincendio secondo la normativa vigente e le eventuali prescrizioni del competente comando dei Vigili del Fuoco.

j. Nel caso di scadenza del C.P.I.,il concessionario dovrà provvedere al rinnovo dello stesso provvedendo agli adempimenti relativi.

k. L'esercizio e verifica/controllo degli impianti idrici antincendio dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

l. Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa di tutti gli impianti idrico sanitari comprensivi degli impianti di trattamento reflui, di distribuzione, adduzione, sollevamento, accumulo dell'acqua calda e fredda, gli impianti di scarico delle acque nere, gli apparecchi e gli impianti elettrici a servizio delle autoclavi o impianti assimilati, le elettropompe comprese quelle di sentina delle acque meteoriche;

m. Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti di ricambio e/o evacuazione aria.

n. Si precisa che per tutti i servizi sopra descritti è compresa la fornitura di eventuali materiali di consumo. I materiali da utilizzare dovranno essere di primarie case costruttrici, essere ammessi al marchio IMQ e conformi alle vigenti normative in materia.

o. Gli interventi di manutenzione dovranno essere documentati anche tramite schede, regolarmente inserite anche nel sistema informativo, a cura dell' Aggiudicatario. Su ogni scheda dovranno rilevarsi: natura dell'intervento, materiali occorsi, ore impiegate, l'impianto su cui si è intervenuti e l'identificazione di chi ha effettuato l'intervento. L'A.T.O. potrà eseguire in qualsiasi momento dei controlli e verifiche.

p. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione dei registri dei controlli e delle verifiche prescritte, riportandovi le operazioni eseguite, rendendoli disponibili al personale a tal fine delegato del Concedente.

q. In ogni caso la gestione manutentiva e le verifiche ed i controlli da eseguire sugli impianti e sulle attrezzature dell'impianto realizzato e le loro modalità devono essere eseguiti nel più rigoroso rispetto delle norme di legge e delle procedure specifiche per ciascuna tipologia di impianto ed attrezzatura.

r. Tutti i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, previsti dal presente capitolato, dovranno essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni indicate, anche secondo le buone regole dell'arte, con riferimento alle norme codificate di corretta esecuzione dei lavori (esemplificando : UNI, CEI, ISPESL, etc.,....).

s. Tali interventi manutentivi devono essere effettuati, di norma, fuori dalle ore di normale funzionamento dell'impianto se interferiscono con il funzionamento dell'impianto stesso.

t. Se l'intervento da eseguire è conseguente al mancato funzionamento di un elemento del processo produttivo ostativo al regolare funzionamento dell'impianto potrà essere eseguito nelle ore di lavoro.

Art.13) INFORMATIZZAZIONE DELLE ATIIVITÀ

a. La informatizzazione del processo produttivo, fino ai controlli previsti sul compost in uscita, e del servizio di manutenzione è finalizzata anche all'accertamento delle prestazioni svolte e alla gestione del patrimonio impiantistico. Tutte le attività inserite in concessione dovranno essere gestite dall'Aggiudicatario in maniera informatica, consentendo al Concedente di effettuare, anche da remoto il controllo sull'operato in tempo reale.

b. Il Software del sistema informatico dovrà integrare sia le fasi ed i controlli del processo produttivo che l'attività di manutenzione tutta relativa alla gestione degli impianti, delle attrezzature e degli immobili.

c. Tutti gli strumenti Hardvv are e Softvv are, rimarranno al termine della concessione di piena proprietà del Concedente, senza alcun rimborso al concessionario..

d. Il sistema informativo proposto da ciascun operatore economico concorrente dovrà essere descritto in sede di offerta e sarà oggetto di valutazione tecnica da parte della Commissione di gara.

Art.14) VISITE DEGLI ENTIDI CONTROLLO

a. Nel caso di visite degli Enti di controllo preposti, il concessionario dovrà immediatamente informare dell'evento l'Ufficio Tecnico del Concedente, che potrà intervenire con proprio personale a tal fine

delegato.

b. Nel caso l'Ente di controllo rilevasse disallineamenti dalle norme o inadempienze di qualunque genere, l'Aggiudicatario dovrà, nei tempi prescritti, adempiere alle prescrizioni conseguenti, nel caso di non osservanza si procederà alla risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario manleva il Concedente dalle eventuali responsabilità derivanti dalle infrazioni riscontrate e da ogni onere di qualunque genere conseguente alle infrazioni stesse.

Art. 15) STUDIO DI FATTIBILITA'

Lo Studio di Fattibilità, che costituisce documento di gara, redatto ai sensi dell'Art. 14 del D.P.R. 207/2010, identifica i contenuti minimi del progetto preliminare cui i partecipanti alla gara dovranno uniformarsi proponendo soluzioni migliorative. Tali soluzioni migliorative saranno valutate nell'ambito dell'esame del progetto al fine dell'attribuzione del punteggio relativo a tale elaborato.

Art. 16) NORMA DI RINVIO DINAMICO

Il progetto preliminare presentato in sede di gara dagli operatori economici concorrenti dovrà altresì essere allineato, se non conforme, alle eventuali norme che dovessero essere pubblicate successivamente alla pubblicazione del presente CAPITOLATO ed alla indizione della gara e che riportino disposizioni necessarie ed indispensabili per conseguire il collaudo dell'opera e/o la piena agibilità e perfetta funzionalità dell'impianto realizzato.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, in ogni fase della concessione, garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative successive alla realizzazione e messa in esercizio e gestione dell'impianto in oggetto.

CONTRATTO

Art.17) OGGETTO DELLE ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

a. Oggetto delle attività riportate nella presente sezione è la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un impianto di compostaggio per la frazione organica proveniente da FORSU E VERDE, con produzione di COMPOST inclusa l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie, la realizzazione di tutte le opere connesse, complementari e accessorie.

b. Quanto sopra nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara, che farà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione. Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione completa dell'opera secondo le condizioni stabilite dal presente CAPITOLATO, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste ed approvate in sede di gara.

c. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata, secondo le regole dell'arte e l'Aggiudicatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

d. Trova applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile e, pertanto, il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Art. 18) OBBLIGHIDEL CONCESSIONARIO

a. La sottoscrizione del contratto di concessione comporta per l'Aggiudicatario l'obbligo di realizzare gli impianti secondo le caratteristiche e le specifiche del progetto preliminare, presentato dallo stesso in sede di gara, ed eventualmente modificato secondo quanto stabilito dai commi 1-14 dell'Art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché di realizzare ed attivare l'impianto con fondi propri e nel rispetto dei tempi di costruzione risultanti dall'offerta economica ed offerta temporale presentata in sede di gara.

b. L'Aggiudicatario dovrà curare l'iter di autorizzazione e di acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e permessi necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto realizzato ai sensi della normativa vigente. Dovrà, inoltre, rispettare rigorosamente i tempi di redazione, come prescritti al successivo

Art. 19, degli approfondimenti progettuali del progetto preliminare, presentato in sede di gara e del progetto definitivo ed esecutivo, al fine di ottenere le relative approvazioni, nonché i tempi di realizzazione, come previsti al successivo Art.29, dell'impianto realizzato, al fine di pervenire, in tempo utile, all'inizio dell'attività di gestione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

Art. 19) TERMINI PER LA PROGETTAZIONE

a) Nel rispetto delle procedure previste all'Art.153, commi 10 ed 11,del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., stipulato il contratto di concessione, il R.U.P. ordina al concessionario, con apposito provvedimento, di redigere il progetto definitivo, che dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto agli Artt. da 24 a 32, ove pertinenti del D.P.R. 207/2010.

b) Il progetto definitivo non può prevedere alcuna variazione allo standard qualitativo delle lavorazioni previste nel progetto preliminare approvato.

c) Il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento, sotto le riserve di legge, anche prima della stipula del contratto in caso di particolare urgenza, in ogni caso successivamente all'approvazione, da parte dell' A.T.O., del progetto preliminare proposto dall'Aggiudicatario; la motivazione dell'urgenza è riportata nel provvedimento medesimo.

d) L'onere della redazione di tutti gli elaborati necessari alle citate richieste è a carico del Concessionario che vi provvederà entro i termini previsti nel cronoprogramma. Detto termine comprende anche l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie e compatibili con lo avanzamento delle attività di progettazione.

e) Qualora il provvedimento del RUP non sia emesso o non pervenga all'Aggiudicatario entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.

f) Acquisiti tutti i nullaosta, pareri ed autorizzazioni, l'A.T.O. approva entro 30 giorni il progetto definitivo redatto dal concessionario; di talché, il R.U.P. ordina al concessionario, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche prima della citata acquisizione in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nel provvedimento medesimo.

g) Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le modifiche derivanti da eventuali prescrizioni apposte nelle autorizzazioni, pareri e nullaosta rilasciati degli Enti competenti.

h) La progettazione esecutiva, redatta dal Concessionario in conformità al progetto definitivo approvato dall'A.T.O., integrato con le eventuali prescrizioni apposte nelle autorizzazioni, pareri e nullaosta di cui sopra, completa in ogni sua parte ai sensi degli Artt. da 33 a 43,ove pertinenti, del D.P.R.207/2010 unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata all'ATO ,entro i termini previsti dallo studio di fattibilità

i) Il progetto esecutivo è approvato dall'A.T.O., effettuate le operazioni di validazione previste dalla normativa vigente, entro 30 giorni dalla sua presentazione da parte del Concessionario; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente al Concessionario a cura del R.U.P..

j) Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli posti a base del progetto definitivo, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore del Concessionario, tuttavia con il provvedimento di richiesta può essere concesso motivatamente un termine suppletivo, strettamente necessario all'attuazione dei nuovi adempimenti.

k) La verifica del progetto, nei vari stadi (preliminare, definitivo ed esecutivo) viene eseguita dai soggetti di cui all'Art.47 comma 2.b) 2) del D.P.R. 207/2010, secondo le procedure di cui agli Artt. 52, 53, e 54 e viene validato ai sensi dell'Art. 55 del medesimo decreto.

l) Il R.U.P., ricorrendo le condizione di legge, puo disporre che il progetto definitivo ed esecutivo sia fuso in un unico livello

m) I termini di consegna delle progettazioni sono riportati nel cronoprogramma di cui all'art. 2

Art. 20) RITARDO NELLA PROGETTAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto, sia definitivo che esecutivo, rispetto

ai termini fissati al precedente Art. 2 e 19, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale nella misura prevista dall'Art. 28.

Inoltre, i giorni di eventuale ritardo nella consegna sia del progetto definitivo che del progetto esecutivo saranno sottratti dai giorni offerti dal Concessionario per la esecuzione dei lavori.

In ogni caso, l'eventuale ritardo complessivo del Concessionario rispetto ai termini perla presentazione del progetto definitivo ed esecutivo prescritti all'Art. 19, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto in danno del concessionario, a discrezione dell'A.T.O. e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per grave inadempimento del Concessionario, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento. In tale circostanza verrà escussa la cauzione definitiva.

Art. 21) MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Qualora il progetto definitivo, redatto a cura del concessionario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per grave inadempimento del concessionario medesimo, a giudizio insindacabile dell' ATO, In tal caso, nulla è dovuto al concessionario per le spese di progettazione definitiva sostenute.

Non è meritevole di approvazione il progetto definitivo:

- che si discosti dalla progettazione preliminare in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
- che si discosti dalla progettazione preliminare in modo da inficiare le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta ottenuti ovvero che non abbia recepito le eventuali prescrizioni in esse apposte;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla legge;
- che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione preliminare.
- In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto definitivo, per cause non imputabili al Concessionario, L'A.T.O. recede dal contratto e al Concessionario sono riconosciuti gli importi come descritti nel successivo Art. 23 non potendosi procedere alla progettazione esecutiva propedeutica alla consegna dei lavori.

Art. 22) MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Qualora il progetto esecutivo, redatto a cura del concessionario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per grave inadempimento del concessionario medesimo, a giudizio insindacabile dell'A.T.O. In tal caso, nulla è dovuto al concessionario per le spese di progettazione esecutiva sostenute.

Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;
- che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da inficiare le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta ottenuti ovvero che non abbia recepito le eventuali prescrizioni in esse apposte;
- che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

- nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;
- che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva.
- In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili al Concessionario, L'A.T.O. recede dal contratto e al Concessionario sono riconosciuti gli importi come descritti nel successivo Art. 23, non potendosi procedere alla consegna dei lavori.

Art. 23) CONSEGNA DELL'IMMOBILE DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E INIZIO DEI LAVORI

a. Successivamente alla firma del contratto, il Concedente verificherà insieme all'Aggiudicatario l'immobile destinato alla realizzazione dell'impianto, eventualmente già acquisito dall'aggiudicatario dall'asta giudiziaria come in precedente specificato, e già oggetto di sopralluogo in fase di partecipazione alla gara. La verifica sarà oggetto di apposito verbale.

b. La verifica dell'immobile avverrà tra il funzionario del Concedente, a tal fine delegato, ed il Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario opportunamente delegato dal proprio Rappresentante Legale.

c. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione, che deve altresì contenere la convocazione del Concessionario.

d. Se nel giorno fissato e comunicato al Concessionario, lo Stesso non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il R.U.P. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 7 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente anche l'ulteriore termine anzidetto, è facoltà del Concedente di risolvere il contratto in danno del Concessionario e incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

e. Qualora sia indetta una nuova procedura di gara, il Concessionario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato come grave negligenza accertata.

f. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali ,assicurativi ed antinfortunistici.

g. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Concedente, il Concessionario potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il Concessionario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, ai sensi dell'Art. 139 del D.P.R. 207/2010, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'Art. 157 del D.P.R. 207/2010, calcolate sull'importo netto del contratto di concessione.

h. La facoltà del Concedente di non accogliere l'istanza di recesso del Concessionario non può esercitarsi, con le conseguenze previste dall'Art. 153, comma 8, del D.P.R. 207/2010, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

i. Ove l'istanza del Concessionario non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, il Concessionario ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

j. Oltre alle somme espressamente previste, nessun altro compenso o indennizzo spetta al Concessionario. La richiesta di pagamento degli importi spettanti, debitamente quantificata, è inoltrata a pena decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti, nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di recesso, è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'Art. 190 del D.P.R. 207/2010.

Art. 24) TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,SOSPENSIONIE PROROGHE

a. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella concessione è quello previsto in sede di offerta dall'Aggiudicatario e decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori.

b. Il Concessionario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori allegato al progetto preliminare, ulteriormente specificato e confermato nelle successive fasi progettuali, che ha costituito uno dei parametri di riferimento per l'attribuzione dei punteggi in sede di gara, le cui scadenze sono da considerare come scadenze inderogabili per l'esecuzione ed il completamento definitivo dei lavori previsti.

c. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione del Concessionario, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla vigente legislazione in materia. In tal caso, la sospensione permane per il tempo ritenuto adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

d. Il Direttore dei lavori redige il verbale di sospensione firmato dal Concessionario e lo inoltra al RUP. Nel medesimo verbale indica le ragioni della sospensione, l'imputabilità delle stesse, lo stato di consistenza dei lavori alla data della sospensione, i mezzi e le attrezzature esistenti in cantiere e sono ordinate le istruzioni per l'eventuale allontanamento degli stessi, ove ritenuto opportuno. Anche il verbale di ripresa dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori, firmato dal Concessionario e trasmesso al RUP; nel verbale è indicato il nuovo termine di ultimazione.

e. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o stato di necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente al Concessionario e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

f. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa. Nel medesimo verbale è indicato il nuovo termine di ultimazione dei lavori.

g. Il Concessionario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

h. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P..

i. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al precedente comma costituisce rigetto della richiesta.

j. Per la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei lavori o dal RUP, qualunque sia la causa, non spetta alcun compenso o indennizzo al Concessionario.

k. In ogni caso, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

l. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

m. La sospensione parziale dei lavori determina altresì di differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma esecutivo .

Art. 25) PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DEL CONCESSIONARIO E CRONOPROGRAMMA

a. Entro 15 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario predispone e consegna al Concedente e per esso, alla Direzione avori un programma esecutivo dei lavori di dettaglio, assolutamente coerente con i tempi previsti dal Concessionario nel

proprio cronoprogramma; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal R.U.P. mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il R.U.P. si sia pronunciato, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

b. Il programma esecutivo dei lavori del Concessionario può essere, eventualmente, modificato o integrato soltanto dal Concedente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano interessate in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Concedente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Concedente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi isoggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Concedente;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza, in ottemperanza al D. gs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 26) INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETIAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Non costituiscono motivo di differimento del termine dell'inizio dell'attività di progettazione:

- la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente CAPITOLATO o che il Concessionario o i progettisti del Concessionario ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concesso un termine suppletivo;
- la redazione di ogni elaborato necessario alla richiesta dei pareri, nullaosta ed autorizzazione, nonché l'esecuzione di ogni indagine e rilievo da eseguirsi allo stesso scopo, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concesso un termine suppletivo;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione di eventuali opere di fondazione, di strutture ed impianti, salvo che siano ordinati dal RUP o espressamente approvati da questo;
- le eventuali controversie tra il Concessionario e i progettisti che devono redigere o redigono i progetti.

Non costituiscono motivo di differimento del termine dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma temporale di cui all'Art. 25 o della loro ritardata ultimazione rispetto al termine offerto dal Concessionario in sede di gara:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'eventuale potenziamento che si rendesse necessario nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate e notificate dal R.U.P. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione di eventuali opere di fondazione, strutture ed impianti, salvo che siano ordinati dal R.U.P. o espressamente approvati da questo;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni,di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del Concessionario comunque

previsti dal presente CAPITOLATO ;

- le eventuali controversie tra il Concessionario e i fornitori, subappaltatori, sub-affidatari, altri incaricati dal Concessionario, né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Concessionario e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dal Concedente, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal
- R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Non costituiscono altresì motivo di differimento del termine dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo al Concedente, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 27) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

a. L'eventuale ritardo imputabile al Concessionario nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto in danno del Concessionario, a giudizio insindacabile del Concedente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

b. La risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma trova applicazione dopo la formale messa in mora da parte del Concedente con assegnazione al Concessionario di un termine per compiere i lavori.

c. Nel caso di risoluzione del contratto, le penali di cui all'Art. 28 sono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dal Concessionario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal R.U.P. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

d. Sono dovuti dal Concessionario i danni subiti dal Concedente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

e. Per il risarcimento di tali danni il Concedente tratterrà qualunque somma maturata a credito del Concessionario in ragione dei lavori eseguiti e potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria prestata dal Concessionario a corredo della stipula del contratto.

Art. 28) PENALI PER RITARDI NELLA PROGETTAZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

a. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel cronoprogramma, di cui al precedente art. 2 e 26, presentato in sede di gara, per la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva nonché per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale dei lavori.

b. Verrà applicata una penale, pari allo 0,1 per mille dell'importo contrattuale dei lavori, anche in caso di ritardo:

c. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal R.U.P. per la consegna degli stessi;

d. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;

e. nel rispetto dei termini imposti dal R.U.P. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

f. La penale irrogata ai sensi del punto 1, è disapplicata qualora il Concessionario, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'Art.25.

g. La penale di cui al precedente punto 2 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al punto 3 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

h. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate e riportate in detrazione dal corrispettivo di gestione o da altri crediti vantati dal Concessionario.

i. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Concedente a causa dei ritardi.

Art. 29) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

a. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del Concessionario, il R.U.P. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il R.U.P. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

b. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il Concessionario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal R.U.P., fatto salvo il risarcimento del danno in favore del Concedente.

c. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art.28 del presente CAPITOLATO, proporzionale all'importo della parte di lavori che, direttamente e indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

d. Al termine della durata complessiva della concessione l'opera dovrà essere trasferita al Concedente in perfetto stato di esercizio e di manutenzione.

Art. 30) COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO FUNZIONALE, ESERCIZIO SPERIMENTALE E COLLAUDO FINALE

a. Per la disciplina dei rapporti Concedente/Concessionario l'opera realizzata in regime di Concessione deve essere sottoposta sia al collaudo in corso d'opera sia al collaudo finale dell'opera, in conformità agli Artt. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 215 del DPR 207/2010 e s.m.i.).

b. L'impianto normativo della concessione richiede quindi, coerentemente, la nomina, da parte del Concedente, del collaudatore in corso d'opera, la cui funzione si configura quale necessario supporto a quella di controllo rimessa al R.U.P., sia in termini qualitativi e tecnici, che quantitativi, dell'esecuzione dell'oggetto della concessione.

c. L'onere conseguente è posto a carico del Concessionario.

d. Ferme restando le attività di collaudo effettuate dal collaudatore in corso d'opera, svolte ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di fine lavori, verrà effettuato il collaudo funzionale complessivo delle opere elettromeccaniche, dal cui buon esito dipenderà la redazione del verbale di avvenute prove in bianco.

e. Le relative prove, fino alla redazione del sopracitato atto, saranno condotte dal R.U.P. con i propri collaboratori e con la partecipazione del collaudatore in corso d'opera. Lo scopo di tale adempimento sarà quello di verificare che la consistenza delle opere ed il funzionamento delle stesse siano conformi alle specifiche progettuali ed alle pattuizioni contrattuali.

f. Ove nel corso di tali accertamenti emerga la necessità di eseguire modifiche od integrazioni, ciò si farà constatare all'Aggiudicatario, in un apposito verbale. L'emissione del verbale di avvenute prove in bianco verrà subordinata all'ottemperanza da parte del Concessionario alle prescrizioni eventualmente impartite, fatta salva la facoltà da parte del R.U.P. di provvedere alla esecuzione d'ufficio in danno, in caso di ritardo o rifiuto. Alla fine verrà redatto, in caso positivo (o di recepimento delle eventuali prescrizioni), il richiamato verbale di avvenute prove in bianco .

g. Nel caso in cui la necessità di effettuare modifiche o integrazioni sia imputabile al Concessionario, di ciò si darà atto nel citato verbale e gli interventi saranno posti a totale carico dello Stesso senza che un eventuale aumento dei costi di investimento intervenga a modificare le tariffe di conferimento proposte ed approvate.

h. A decorrere dalla data di redazione del verbale di avvenute prove in bianco dell'impianto, avrà inizio il periodo di esercizio sperimentale il cui scopo è quello di mettere a punto e verificare il funzionamento delle varie sezioni dell'impianto singolarmente e del processo nel suo assieme, nonché la rispondenza delle prestazioni alle specifiche progettuali ed alle pattuizioni contrattuali.

i. Il periodo di esercizio sperimentale, avrà durata di un mese di effettivo funzionamento, fatte salve le fermate manutentive e di taratura programmate, nel corso delle quali l'impianto sarà alimentato con le quantità richieste dal Concessionario a seguito di apposito programma approvato dal R.U.P., in base al quale lo stesso Concedente provvederà ad emettere nulla osta ai conferimenti di rifiuti necessari, previa acquisizione di eventuali autorizzazione di Organi e Enti aventi competenza. Il programma dei conferimenti dovrà essere presentato dal concessionario entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato dal R.U.P. entro i successivi 15 giorni.

j. Il periodo di esercizio sperimentale dovrà prevedere la verifica delle condizioni di cui al precedente Art.9, al fine di individuare il bilancio di massa, i consumi e i rendimenti per le condizioni di progetto.Di tale verifica dovrà darsi atto nel verbale di conclusione dell'esercizio sperimentale ed inizio della gestione definitiva.

k. Eventuali interruzioni del periodo di esercizio sperimentale, dovute all'insorgenza di problemi di natura tecnica, debitamente documentati, potranno determinare una interruzione/sospensione dei termini sopra citati.

l. Il periodo destinato all'esercizio sperimentale dell'impianto non può eccedere, complessivamente i 2 mesi, comprensivo delle interruzioni/sospensioni, che pertanto, parimenti, non possono eccedere 1mese.

m. Diversamente verranno applicate le penali di cui al successivo Art. 51,punto 51.1,secondo comma.

n. L'interruzione dei termini e la loro ripresa saranno disposte dal R.U.P., sentito il collaudatore, e ratificate da appositi verbali.

o. Durante il periodo di esercizio sperimentale la Commissione di Collaudo potrà effettuare tutte le prove ed i prelievi di materiali, con spese a totale carico del Concessionario, ritenuti utili a riscontrare la rispondenza dell'impianto alle garanzie di offerta e di contratto. Alla fine di detta fase di esercizio sperimentale, se la stessa avrà dato esito favorevole, verrà redatto a cura del R.U.P. apposito verbale di conclusione dell' esercizio sperimental e. Da tale data decorrer à i ' inizio della gestione.

p. La redazione del verbale di conclusione dell'esercizio sperimentale consentirà, a condizione che siano state rilasciate tutte le autorizzazioni all'esercizio, l'avvio del funzionamento ininterrotto dell'impianto e sarà propedeutica alla fase di collaudo finale dello stesso.

q. Il collaudo finale dell'impianto avrà inizio decorso almeno n.1 mese di ininterrotto funzionamento dell'impianto, a decorrere dalla data di emissione del verbale di conclusione dell'esercizio sperimentale e inizio della gestione. Le operazioni di collaudo finale dovranno essere concluse entro quattro mesi dall'emissione del sopracitato verbale di conclusione dell'esercizio sperimentale e inizio della gestione, fatto salvi i maggiori tempi eventualmente necessari alla Commissione di Collaudo e/o al Concessionario, affinché siano accertate e conseguite le condizioni di collaudabilità in conformità delle garanzie offerte in sede di gara e di contratto.

r. Nel corso dell'esercizio sperimentale si applicherà la tariffa posta a base di gara, decurtata del ribasso offerto in sede di gara.

s. In ogni caso, trovano applicazione tutte le norme in materia di collaudo definite dalla normativa vigente.

t. Il certificato di collaudo finale è emesso entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di redazione del verbale di conclusione dell'esercizio sperimentale ed inizio della gestione ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Art. 31) TERMINIECONOMICI DELLA CONCESSIONE DELLA FASE COSTRUTIIVA

a. Trattandosi di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la successiva esecuzione dei lavori e gestione dell'impianto realizzato, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata della concessione, applicando la tariffa di cui all'offerta economica

presentata dal Concessionario in sede di gara.

b. Tali tariffe di aggiudicazione devono intendersi quelle massime che il concessionario potrà praticare nei confronti dall'utenza per il conferimento. Sono fatti salvi gli adeguanti di legge.

c. Resta inteso che i Comuni facenti parte dell'A.T.O. non hanno nessun obbligo di conferimento dei rifiuti presso l'impianto di compostaggio gestito dal concessionario, avendo gli stessi Comuni ampia discrezionalità nelle proprie valutazioni economiche, organizzative ecc. per il conferimento presso altri impianti.

d. Le tariffe massime di aggiudicazione, quindi, non possono subire aumenti, ma il concessionario potrà ridurre tali tariffe a sua discrezione in relazione alla propria organizzazione aziendale e a valutazione tecnico-economiche di mercato.

e. Tale corrispettivo è accettato dal Concessionario nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

f. Il corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo comprende e compensa tutte le elaborazioni progettuali, rilievi, indagini, lavorazioni, i materiali, gli impianti con connessa posa in opera, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del R.U.P. della Direzione dei Lavori e da quanto altro, non espressamente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

g. Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisizione, a propria cura e spese, dalla procedura fallimentare in corso di esecuzione degli immobili facenti parte dell'ex complesso calzaturiero Selcom S.r.l. in liquidazione fallimentare siti in Tricase (LE) in Zona Industriale il cui importo a base di gara è stabilito in €. 750.000,00..L'obbligo di acquisizione impegna il concessionario fino all'importo massimo di €. 750.000,00; superata quella soglia il concessionario avrà facoltà di acquistare il complesso sopra indicato senza richiedere alcuna modifica delle condizioni di concessione. Ove non opti per l'esercizio di tale facoltà potrà decadere dall'aggiudicazione della concessione senza poter avanzare pretese indennitarie e/o risarcitorie di alcun genere. Al termine della concessione l'immobile diverrà di proprietà del Comune ospitante a mezzo di atto di cessione a titolo gratuito della struttura e delle aree di pertinenza. In ipotesi che il prezzo a base d'asta venga fissato in misura inferiore a quello sopra indicato, la eventuale differenza di aggiudicazione tra l'importo a base d'asta sopra indicato (€. 750.000) e quello di aggiudicazione, la differenza concorrerà a ridurre, in modo proporzionale, le tariffe di conferimento massime offerte in sede di gara;

h. l'A.T.O. mette a disposizione del concessionario il finanziamento regionale di €. 2.000.000,00 concesso all'A.T.O dalla Regione per la costruzione dell'impianto. che sarà corrisposto sulla base dell'avanzamento dei lavori.

Art. 32) CONTABILITÀ DEI LAVORI

a. Nel contratto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori, in relazione alla fattispecie concreta della concessione, al fine di consentire al Concedente di esercitare in maniera efficace il potere di controllo e vigilanza che gli spetta. Ai fini di tale rendicontazione,si applicano le norme previste dal D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..Il Concessionario è tenuto alla redazione degli atti previsti dagli Artt. 180 e 181 del D.P.R. 207/2010,così da consentire il corretto controllo delle attività da parte degli organi preposti.

b. La contabilizzazione dei lavori in economia sarà effettuata secondo i prezzi contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni eseguite dal Concessionario.

Art. 33) STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

a. Trattandosi di opera realizzata con finanziamento assicurato dal Concessionario, gli stati di avanzamento dei lavori e certificati di pagamento verranno redatti ai soli fini della verifica dell'avanzamento delle attività e del rispetto del programma esecutivo dei lavori, di cui all'Art. 25. Degli stati di avanzamento il Concedente prenderà formalmente atto con apposito dispositivo.

b. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso o pagamento correlati con le attività oggetto

della concessione, da parte del Concedente, ad eccezione di quanto specificato nel successivo comma 3, dovendo esso anticipare ogni somma per la realizzazione delle opere

c. Il Contributo regionale di €. 2.000.000, sarà liquidato, invece dall'ATO nei confronti del concessionario in percentuale ad avanzamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, come riportato nel Q.T.E., e nel contratto, con lavori eseguiti per una percentuale minima del 25%.. A tale scopo la direzione dei lavori trasmetterà al R.U.P. i S.A.L. dei lavori per tali liquidazioni

Art. 34) LAVORI A TERZI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.

a. Non è prescritta alcuna percentuale minima di lavori da affidare in appalto a terzi, ai sensi dell'Art. 146 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'Art. 146, comma 1lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli operatori economici concorrenti dovranno dichiarare nell'offerta quali categorie di lavori intendano appaltare a terzi e per quale importo. Per tali lavori si procederà obbligatoriamente con gare ad evidenza pubblica ai sensi degli Artt. 149 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità dell'Art. 66 ovvero dell'Art. 122 del medesimo decreto. Ai sensi dell'Art.149, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Per quanto prescritto dal presente articolo valgono in ogni caso le disposizioni dell'Art. 156 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

b. I bandi, di cui sopra, contengono gli elementi indicati nel D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ivi compreso le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra informazione ritenuta utile dal Concedente, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione CE.

c. Degli appalti affidati dovrà essere data comunicazione al Concedente ai sensi dell'Art. 149, ultimo comma del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,il quale si riserva il diritto di verificare il possesso in capo alle imprese terze, ovvero alle imprese collegate e controllate, dei requisiti di qualificazione richiesti a norma di legge per la esecuzione dei lavori da queste eseguiti. Per imprese controllate e collegate si fa riferimento all'Art. 149, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e all'Art. 2359 del Codice Civile.

d. Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del medesimo Concedente. In ogni caso, il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori affidati a terzi è subordinato all'acquisizione del DURC e della certificazione sulla regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 48-bis,

e. d.P.R. 602/73, in relazione all'Appaltatore nonché agli eventuali subappaltatori.

f. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

g. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Concessionario ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

h. L'Appaltatore si impegna ad inserire in ogni contratto stipulato con subcontraenti o subappaltatol'i, comunque autorizzati dal Concessionario, la seguente clausola relativa alla tracciabilità dei flussi prevista dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche:

   - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente nell'ambito del contratto sottoscritto con (.....), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.
   - L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante (...).

Il mancato inserimento della suddetta clausola nei contratti suddetti porterà alla nullità dell'Atto stesso.

Art. 35) SUBAPPALTO

a. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni necessarie è subordinato all'autorizzazione del Concessionario e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 118 del Codice dei Contratti.

b. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dall'Art. 38,

D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dagli Artt. 61 e 62, D.P.R. 207/10 e ss.m.i. nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

c. I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelle indicate all'atto dell'affidamento delle stesse. L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Concessionario almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art.2359 e.e.con l'impresa subappaltatrice, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei suddetti requisiti di ordine speciale. L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare al Concessionario, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, ai fini del rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

d. l'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono, inoltre, al Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché, ogni quadrimestre, copia dei versamenti contributivi ,previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

e. Il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori sarà effettuato dall'Appaltatore che dovrà trasmettere copia al Concessionario delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 (venti) giorni dalla data di effettuazione di ciascun pagamento.

f. Qualora a seguito di accertamento da parte del Concessionario, anche attraverso la Direzione Provinciale del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, il Concessionario medesimo assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori non autorizzati.

g. Per le attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali nolia caldo e le forniture con posa in opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, si applica l'Art. 118,comma 11,D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

h. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Concessionario sono ridotti della metà. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del Concessionario per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stesso Concessionario da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate .

i. A norma dell'art.118 comma 4 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., l'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Concessionario, sentito il direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provv ede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

j. Il Concessionario sarà completamente estraneo ai rapporti intercorsi tra l'Appaltatore e i dipendenti del subappaltatore, rimanendo quindi ampiamente sollevato da tutte le richieste o pretese che venissero avanzate da persone sotto qualsiasi profilo addette, direttamente e/o indirettamente, ai lavori, forniture, servizi o prestazioni dicui all' appalto.

k. L'Appaltatore terrà inoltre sollevato ed indenne il Concessionario dalle responsabilità di cui all'Art. 1669 Codice Civile ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire al Concessionario che sarà invece supportata dall'Appaltatore interamente nei suoi effetti.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Art. 36) NATURA DEL SERVIZIO - ORARI E GIORNI LAVORATIVI

a. Il servizio oggetto della presente concessione costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell'Art. 1 della L. n. 146/1990, così come modificata ed integrata dalla L. n. 83/2000 ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, al Concedente, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

b. In particolare, l'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulti conforme alle prescrizioni della L. n.146/90 e s.m.i. e dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, come da accordo Nazionale del 1/3/2001.

c. Nel corso della concessione l'Aggiudicatario opererà in modo da garantire il rispetto della L. n.146/90,così come modificata ed integrata dalla L. n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed entro 30 giorni dall'inizio del servizio dovrà comunicare al Concedente gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero. Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale, assemblee e/o agitazioni in genere, anche non indette dalle 00. SS. e/o in violazione della L. n. 146/90 che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Aggiudicatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, rispetto alla quale troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui agli Artt. 4 e 5,D.P.R.207/2010 e s.m.i., la mancata consegna degli indumenti di lavoro, ecc.

d. L'Aggiudicatario dovrà prestare la sua opera in tutti i giorni di attività del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti eseguito dal Concedente, comprese le festività infrasettimanali e se necessario, a seguito di apposita e concordata disposizione inter partes, le domeniche.

e. L'impianto dovrà essere aperto per i conferimenti, minimo, per 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, su due turni di lavoro di 6 ore indicativamente con orario dalle 04.00 alle 16.00.

f. Il Concedente potrà avanzare richiesta, in ogni momento, di modifica degli orari indicati nel presente Capitolato e l'Aggiudicatario dovrà adeguarsi, previa verifica tecnica, senza che possa pretendere alcuna indennità o compenso di sorta al verificarsi di tale evenienza. Tali variazioni dovranno essere compatibili con la flessibilità dell'orario di lavoro prevista nel CCNL di categoria applicato.

g. Il Concedente si impegna a comunicare le necessità di modifiche delle fasce orarie dei conferimenti con un preavviso di almeno 6 giorni lavorativi di anticipo dalla loro entrata in vigore. Il Concedente, ove ricorreranno le condizioni di urgenza nel garantire il servizio di raccolta e quindi di conferimento, può derogare eccezionalmente al suddetto preavv iso, impartendo le modifiche a mezzo del personale all'uopo incaricato.

Art. 37) ATTIVITA' DI PESATURA E TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO/SCARICO

a. L'attività di pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto sarà a cura dell'Aggiudicatario. Dette operazioni potranno essere oggetto di apposita ispezione da parte del personale delegato del Concedente.

b. La tenuta del registro di carico e scarico dell'attività di trasferimento dei rifiuti e la compilazione dei relativi formulari, saranno a cura dell'Aggiudicatario. Tale documentazione sarà conservata in originale presso l'impianto . Tutti i costi derivanti da tale operazione restano a carico del!' Aggiudicatario .

c. La taratura della pesa deve essere eseguita da soggetto terzo secondo la normativa vigente, con oneri a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 38) PROCEDURE DI CONFERIMENTO E CONTROLLI

a. Il conferimento dei rifiuti all'impianto di compostaggio sarà normato da apposito regolamento dettagliato, che sarà redatto dall'Aggiudicatario e proposto al Concedente per la valutazione e la relativa approvazione.

b. L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare e fare rispettare il regolamento e le norme di comportamento da tenere durante la permanenza in impianto, di cui al comma precedente.

c. Il Concedente avrà la facoltà di condurre tutte le verifiche e controlli che riterrà necessari ed opportuni, a proprio onere e cura, ove non compresi tra quelli d'obbligo dell'Aggiudicatario, come previsto nei documenti di gara ed, in particolare, nel presente CAPITOLATO .

d. Di seguito le indicazioni procedurali di carattere generale:

38.1 Procedura per gli accessi

a. Deve essere consentito l'accesso contemporaneo all'impianto di un numero di mezzi non inferiore a 2

b. L'accesso di mezzi e personale avverrà rispettivamente dal passo carraio e pedonale di accesso all'area, a presidio del quale è preposto personale dell'Aggiudicatario.

c. Criteri di ammissione al conferimento

d. I rifiuti conferiti avranno una presenza di frazioni estranee media pari al 7 % con picchi massimi del 10%.

e. Qualora si presentassero picchi di impurità compresi tra il 10% e il 15 %, il Concessionario segnalerà tale anomalia al Concedente che provvederà ad intraprendere tutte le iniziative finalizzate alla eliminazione dell'anomalia. Qualora si riscontrassero carichi con presenza di impurità superiore al 15%, il carico sarà considerato non conforme ed il Concessionario intraprenderà le azioni descritte al successivo Art. 40.

f. I codici dei rifiuti che potranno essere accettati, di massima, e comunque come da autorizzazione che sarà rilasciata dal competente organo regionale, all'ingresso sono i seguenti:

- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA , SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DIALIMENTI
- 0201Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 020101scarti di corteccia e sughero
- 020102 scarti di tessuti animali 020103 scarti di tessuti vegetali
- 020106 Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente trattati fuori sito
- 020108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 0202 Rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne,pesce ed altri alimenti di origine animale 020202 Scarti di tessuti animali
- 020203 Scarti inutilizzabili per ilconsumo o la trasformazione
- 0203 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, olialimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
- 1501 imballaggi (compresi irifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 150101 imballaggi in carta e cartone
- 150103 imballaggi in legno
- 150105 Imballaggi in materiali compositii 150106 Imballaggi in materiali misti
- RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQU E REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
- 1906 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
- 190604 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

- 190606 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

- RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INOUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI (INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 2001Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501) 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 2002 Rifiuti prodotti da giardinie parchi(inclusi irifiuti provenienti da cimiteri) 200201 rifiuti biodegradabili
- 2003 Altri rifiuti urbani 200302 rifiuti di mercati

Modalità di conferimento

a. Il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo secondo quanto previsto dal regolamento di cui al primo capoverso del presente articolo.
b. Gli autisti addetti alla guida degli automezzi per il conferimento dei rifiuti dovranno presentarsi all'accettazione, qualificarsi tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione, dichiarare la tipologia e fa provenienza dei rifiuti da conferire ed esibire la documentazione di accompagnamento del carico {FIR e/o Bolla Ecologica). Espletati i controlli e le formalità di tipo amministrativo documentale, i mezzi saranno sottoposti a pesatura ed ammessi all'area di scarico. Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate in modo da evitare lo spandimento dei rifiuti e liquami al di fuori dell'area a ciò deputata.
c. I mezzi in uscita saranno sottoposti al lavaggio delle ruote e successivamente alla pesatura della tara a seguito della quale verrà rifasciata apposita ricevuta.

Quantità giornaliere

Quotidianamente l'impianto dovrà garantire la ricezione media di almeno 110 t. del CER 20.01.08.

Art.39) CONFORMITÀ DEL RIFIUTO CONFERITO

a. ti Concessionario è tenuto a verificare, ad ogni scarico, la conformità e le caratteristiche della matrice organica conferita.
b. Nel caso in cui l'Aggiudicatario riscontri che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità, rispetto a quanto specificato nel presente capitolato, deve darne immediato avviso, mediante fax o email, al Concedente.

Art. 40) EVENTUALE PRESENZA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON CONFORMI

Nel caso in cui, durante la fase di scarico dei rifiuti, l'Aggiudicatario rinvenga la presenza di rifiuti pericolosi e/o non conformi, è tenuto alla sua separazione e accantonamento presso opportuna area.

Contemporaneamente, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Concedente la presenza di tali rifiuti. Il Concedente potrà affidare all'Aggiudicatario stesso tale smaltimento a seguito di offerta specifica formalizzata dall'Aggiudicatario ed approvata dal Concedente.

Art. 41) PULIZIA E TENUTA DELL'IMPIANTO

Il presente articolo elenca le modalità di pulizia e tenuta dell'impianto, che dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

Pulizia all'esterno degli edifici

a. Con cadenza minima giornaliera, e ogni qualvolta eventi particolari lo richiedano (ad es: vento, perdita accidentale dai mezzi, ecc.), l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla pulizia ed al lavaggio delle strade e dei piazzali scoperti e coperti interni all'impianto, mediante autoinnaffiatrice con motopompa e

spazzatrice meccanica.

b. L'attività di spazzamento meccanizzato, dovrà essere preceduta dalla rimozione dei rifiuti e dei materiali caduti.

c. Con cadenza minima giornaliera, l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'asporto dei rifiuti o dei materiali caduti sui bordi e sulle scarpate delle strade e dei piazzali.

d. L'Aggiudicatario dovrà anche effettuare la periodica pulizia di tutte le caditoie, griglie e canalette di raccolta delle acque con la frequenza necessaria a garantire la perfetta efficienza di scolo.

e. Pulizia degli impianti, delle macchine e dell'interno degli edifici

f. l'Aggiudicatario dovrà garantire l'assenza di rifiuto e la totale pulizia presso tutti gli impianti, le macchine e le aree.

g. Negli edifici che ospitano la lavorazione, la pulizia deve essere assicurata in tutte le aree non occupate dal materiale stoccato.

h. Con cadenza minima settimanale, l'Aggiudicatario effettuerà la pulizia mediante spazzatrice meccanica in tutte le aree accessibili al mezzo. L'attività di spazzamento meccanizzato dovrà essere preceduta dalla rimozione manuale dei rifiuti e dei materiali caduti a terra.

i. Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario un numero minimo di n.12 interventi l'anno di derattizzazione e di

j. n.18 interventi l'anno di disinfestazione e demuscazione, dell'intera area dell'impianto.

ESECUZIONE

Art. 42) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

a. l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la perfetta esecuzione del servizio,in conformità alla normativa e alle autorizzazioni vigenti, oltre che nel rispetto di quanto previsto nel contratto di concessione e nei suoi allegati.

b. l'Aggiudicatario è tenuto ad utilizzare gli impianti, le macchine e le attrezzature nello scrupoloso rispetto dei relativi manuali di uso e manutenzione, utilizzando unicamente ricambi e prodotti originali e/o autorizzati dalle case costruttrici.

c. In aggiunta agli impianti, attrezzature e mezzi previsti nel progetto approvato, l'Aggiudicatario è tenuto, a suo carico, a dotarsi di tutti gli altri mezzi e attrezzature occorrenti per l'espletamento con regolarità e continuità del servizio, anche in caso di sopraggiunte esigenze tecniche ed operative.

d. l'Aggiudicatario dovrà dotarsi di un'opportuna scorta di materiali di usura e di ricambio al fine di massimizzare la continuità del servizio in caso di guasti e rotture.

e. L'Aggiudicatario si impegna a consentire al Concedente ed ai soggetti terzi autorizzati dal Concedente stesso, l'accesso alle aree di lavoro, con l'ausilio dei presidi di protezione individuale.

f. L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale sospensione del servizio per cause ritenute di forza maggiore, fornendo documentazione scritta esaustiva sulle cause della stessa, ed indicando i tempi previsti di ripresa delle attività. Ove le motivazioni della sospensione non venissero riconosciute legittime il Concedente avrà facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni. In caso contrario il Concedente potrà consentire un tempo utile per superare le cause della sospensione; tale tempo è tassativo e non prorogabile, pertanto la inosservanza da parte dell'Aggiudicatario del termine accordato comporterà la risoluzione immediata del contratto ex art.1456 del e.e. e senza preventiva messa in mora.

g. Sono a carico dell'Aggiudicatario l'approvvigionamento dei carburanti e dei materiali di consumo, tutte le manutenzioni (programmate, ordinarie, straordinarie ed emergenti, comprese tutte le parti di ricambio e di usura), gli interventi di pulizia e di riparazione, ed i relativi costi nonché quant'altro necessario per la corretta ed efficace esecuzione del servizio, secondo quanto specificato nel presente CAPITOLATO .

h. Sono, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri per:

- fornitura energia elettrica;
- fornitura di eventuali attivatori biochimici;
- controllo e taratura della pesa;
- trasporto e trattamento finale dei sovv alli e scarti in genere; trasporto e trattamento finale del percolato;
- fornitura acqua industriale e potabile;
- analisi merceologiche, odorimetriche e chimico fisiche eseguite da soggetti terzi; tasse e concessioni;
- trasporto a destinazione del compost prodotto.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese per la guardiania e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle infrastrutture, impianti e attrezzature.

Deve essere garantita, oltre quella del personale operativo, la presenza in impianto per l'intera fascia oraria di funzionamento di un responsabile dell'Aggiudicatario, il cui nominativo e recapito telefonico mobile, deve essere comunicato al Concedente.

In caso di più turni di lavoro, per ogni turno dovrà essere presente un responsabile nominato.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, fornire i recapiti del responsabile tecnico cui inoltrare eventuali chiamate di emergenza sia con impianto in produzione che con impianto fermo.

Deve essere garantita la reperibilità notturna e festiva e per tutte le ore di chiusura dell'impianto dialmeno

n.1addetto in caso di interventi di emergenza su chiamata del servizio di vigilanza del Concedente .

Art. 43) PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO

a. Per l'impianto nello Studio di Fattibilità, che è parte integrante degli atti di gara, è stata definita una stima dei costi di realizzazione e conseguentemente una stima dei costi di gestione. Da questi è scaturita una tariffa complessiva di esercizio per la quale gli operatori economici concorrenti dovranno formulare in sede di gara, apposita offerta al ribasso.
b. L'offerta economica dovrà recare un ribasso UNICO in percentuale sull'importo della tariffa a base di gara di € 70,00/t per FORSU ed €. 30 per verde.
c. Tali tariffe di aggiudicazione devono intendersi quelle massime che il concessionario potrà praticare nei confronti dall'utenza per il conferimento. Sono fatti salvi gli adeguanti di legge.
d. Resta inteso che i Comuni facenti parte dell'A.T.O. non hanno nessun obbligo di conferimento del rifiuti presso l'impianto di compostaggio gestito dal concessionario, avendo gli stessi Comuni ampia discrezionalità nelle proprie valutazioni economiche, organizzative ecc. per il conferimento presso altri impianti.
e. Le tariffe massime di aggiudicazione, quindi, non possono subire aumenti, ma il concessionario potrà ridurre tali tariffe a sua discrezione in relazione alla propria organizzazione aziendale e a valutazione tecnico-economiche di mercato.

Art. 44) INDEROGABI LITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio del servizio e della sua mancata regolare o continuativa conduzione, i seguenti punti:

- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario comunque previsti dal CAPITOLATO;
- le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e ifornitori, subappaltatori, sub-affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra t'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente

Art. 45} ADEMPIMENTI GENERALI A CARICO DELL' AGGI UDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri richiamati agli articoli del presente CAPITOLATO.

- In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a provvedere ai seguenti adempimenti:
- dar seguito a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'Aggiudicatario, per l'impianto o per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
- dar seguito a tutte le spese inerenti e conseguenti l'appalto, ivi comprese tutte le spese contrattuali;
- all'assicurazione per danni a cose e a persone, nonché alla responsabilità civile dell'Aggiudicatario verso terzi;
- alla tenuta dei registri fiscali a norma di legge;
- alle scritture ambientale secondo la normativa vigente;
- alle operazioni ed alle prestazioni, anche se non esplicitamente indicate,che risultassero necessarie per il corretto svolgimento del servizio oggetto della concessione;
- eseguire la concessione con l'osservanza di tutti i patti,le obbligazioni e le condizioni previste dai documenti di gara costituiti dal Bando, dal Disciplinare, dal Capitolato d'Oneri e dallo Studio di Fattibilità;
- non provocare interruzioni del servizio. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi detta circostanza, l'Aggiudicatario dovrà sopperire a detta necessità, a proprie spese, proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano il regolare espletamento dello stesso;

a. il Concedente si riserva di non accettare le proposte alternative formulate se non adeguatamente soddisfacenti in relazione all'espletamento regolare del servizio, imponendo all'Aggiudicatario modalità diverse di esecuzione temporanea del servizio ed applicando una penale come ulteriormente specificato al successivo Art. 51;

b. l'Aggiudicatario del servizio solleva il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni che fossero arrecati a terzi durante lo svolgimento del servizio, stipulando in merito apposita polizza RCT /RCO, nei limiti e condizioni di cui al successivo art. 59.

c. L'Aggiudicatario si obbliga a fornire, prima dell'inizio della gestione dell'impianto, l'elenco del personale addetto ai lavori con l'indicazione delle esatte generalità, qualifica e livello retributivo; più specificatamente sarà responsabile del personale e della sua condotta, in particolare:

d. il predetto personale è alle strette dipendenze dell'Aggiudicatario e nessun vincolo o rapporto lavorativo potrà sorgere nei confronti del Concedente;

e. il Concedente, qualora dovesse rilevare problemi nell'espletamento del servizio, potrà chiedere all'Aggiudicatario misure idonee al miglioramento dello stesso, anche relativamente al personale impiegato;

f. per il personale utilizzato l'Aggiudicatario si obbliga a provvedere alle retribuzioni, a corrispondere tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziale ed ogni altro adempimento inerente al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore; si applicano in ogni caso le disposizioni contenute agli Artt. 4 e 5 D.P.R. 207/2010;

g. l'Aggiudicatario si impegna a documentare quanto sopra allorché il Concedente lo richieda;

h. l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme sulla sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici non nocivi. Si obbliga, altresì, a provvedere, comunque, a cura e spese proprie e sotto la propria responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori,per la incolumità delle persone addette ai lavori e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o a cose, esonerando di conseguenza il Concedente da ogni responsabilità; l'Aggiudicatario s'impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri preposti ed a tutti propri dipendenti le disposizioni di legge in materia di Igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori,ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

i. nel corso della concessione, non potrà essere effettuata alcuna modifica né nominativa né numerica né qualitativa (cambiamento di mansione o di livello retributivo) se non preventivamente autorizzata dal Concedente;

j. Il Concessionario provvederà prioritariamente a sostituire o integrare le risorse necessarie per lo svolgimento del servizio di che trattasi, mediante il trasferimento di propri dipendenti o, in subordine, a ricorrere ad assunzioni temporanee nel rispetto della legge e del CCNL di categoria applicato, nelle seguenti ipotesi:

- decremento dell'organico scaturente da cessazioni del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione, nessuna esclusa; tale circostanza dovrà essere comunicata al Concedente entro 30 (trenta) giorni;
- modifica delle modalità di esecuzione del servizio oggetto della gara, a qualunque titolo disposta. Parimenti, qualsiasi circostanza dovesse comportare l'esigenza di utilizzare personale, anche provvisoriamente, non facente parte della lista fornita al Concedente all'inizio della gestione dell'impianto.

Art. 46) AUTORIZZAZIONE E PERMESSI

Dopo la stipula del contratto restano a carico del1'Aggiudicatario tutti gli eventuali adempimenti ed oneri economici consequenziali per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del servizio, ivi compresi i lavori da realizzarsi.

Art. 47) ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER IL CONCEDENTE

a. La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del1'Aggiudicatario,che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Concedente.
b. L'Aggiudicatario risponde, inoltre, direttamente dei danni e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che nell'espletamento dell'attività svolta possono derivare al Concedente, agli stessi dipendenti dell'Aggiudicatario o ai terzi in genere.
c. L'Aggiudicatario è tenuto a sollevare il Concedente da qualunque pretesa che,nei suoi confronti,fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

Art.48) FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

a. Sulla base delle quantità desunte dal formulario di identificazione rifiuti e dalle operazioni di pesatura eseguite con le procedure di cui al precedente Art. 37, l'Aggiudicatario emetterà mensilmente regolare fattura nei confronti del Concedente, applicando per tonnellata di materiale conferito il prezzo massimo determinato dal ribasso offerto, al netto dell' I.V.A., sulla base del quale è stato aggiudicata la concessione, sul prezzo unitario a base di gara.
b. Preventivamente alla emissione di dette fatture, il Concedente emetterà apposito ordine, previa verifica in contraddittorio, del rispetto in corso d'opera da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi derivanti dalla concessione e degli adempimenti prescritti nei documenti di gara.
c. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà - al netto di eventuali penali - entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa secondo le modalità sopra indicate e riportare il CIG di riferimento ed il numero di ordinativo.
d. Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione da parte del Concedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e, ove prevista, dalla Cassa edile, anche nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia fatto ricorso all'appalto dei lavori, nonché all'esibizione delle fatture quietanzate del subappaltatore. Se il pagamento a quest'ultimo non è avvenuto, l'appaltatore che voglia evitare la sospensione dei pagamenti in suo favore o addirittura la risoluzione del contratto, previa escussione della cauzione definitiva, deve giustificare il proprio comportamento contestando formalmente l'inadempimento da parte del subappaltatore della prestazione dedotta in subappalto.
e. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..
f. Eventuali contestazioni possono determinare la sospensione dei termini di pagamento.

Art. 49) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione

definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 50) PENALITÀ

a. Il personale del Concedente, a tal fine delegato, può eseguire sopralluoghi presso l'impianto, al fine di verificare il regolare rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, verificare la corretta utilizzazione delle attrezzature e degli impianti e verificare il corretto adempimento delle proposte tecniche presentate dall'Aggiudicatario in sede di gara, riferendone al R.U.P..

b. Nel caso venissero accertate, a seguito di ispezioni e controlli di cui al precedente comma, deficienze di servizio, o di inadempienze, constatate in contraddittorio, verrà addebitata una penale come ulteriormente specificato nel successivo Art. 51, secondo la gravità della stessa oltre agli eventuali costi derivanti, restando impregiudicata ogni azione del Concedente verso l'Aggiudicatario per gli eventuali danni subiti.

c. Qualora dovessero riscontrarsi difetti, irregolarità o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, l'Aggiudicatario dovrà porvi rimedio, ripristinando le condizioni di normale funzionamento. Se nell'effettuare le operazioni di ripristino fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino delle stesse saranno poste a carico dell'Aggiudicatario.

d. In caso di inadempienza degli obblighi sopra descritti o di qualsiasi altro obbligo derivante dal presente capitolato, se entro dieci giorni dalla prescrizione del R.U.P., l'Aggiudicatario non avrà provveduto all'esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzioni richieste, il Concedente avrà facoltà di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitandone il relativo importo all'Aggiudicatario, ferma restando l'applicabilità delle penali di cui sopra.

Art. 51) SPECIFICA DELLE PENALI

L'importo complessivo delle penali, in un anno, non può superare il 10% dell'importo contrattuale annuale, della gestione. Superato tale limite, il Concedente, si riserva la facoltà, su proposta del R.U.P., di risolvere il contratto ed, in ogni caso, di applicare le penali previste nel presente articolo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Concedente a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni e gli standards operativi indicati nel presente CAPITOLATO, potranno essere applicate dal R.U.P. le penali indicate nel seguito:

Ritardo mancata esecuzione del servizio

- L'Aggiudicatario dovrà iniziare il servizio entro la scadenza stabilita dal presente CAPITOLATO e garantirne la continuità giornaliera per tutto il periodo della gestione. In caso di ritardato inizio o di interruzione potrà essere applicata una penale giornaliera pari a € 1.000,00.
- La penale, nella stessa misura giornaliera di cui al capoverso precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal R.U.P. per il ripristino di eventuali danni o per inosservanze agli ordini di servizio impartiti dal Concedente.
- Potrà essere applicata una penale di € 5.000,00 per ogni giornata di blocco dei conferimenti in impianto ossia nel caso in cui i mezzi che conferiscono all'impianto siano impossibilitati a scaricare i rifiuti e devono rientrare ancora carichi, determinando una situazione di grave disservizio pubblico, nel caso in cui la soluzione del disservizio proposta dall'Aggiudicatario non fosse ritenuta adeguata dal Concedente. Detta penale non trova applicazione nel caso di blocco derivante da guasto causato da forza maggiore,

Penali per compost fuori specifica

- Nel caso in cui un lotto di compost, la cui entità sarà definita nel progetto preliminare, vagliato e raffinato non rispetti, a seguito di verifica in contraddittorio o di soggetti terzi, i limiti di cui agli Artt. 10 e 39, per quanto riguarda il contenuto di inerti e di plastiche, potrà essere applicata all'Aggiudicatario una penale pari a 1.500,00 €/lotto.
- Inosservanze delle normative di sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- Qualora, per effetto di un'infrazione in materia di sicurezza da parte dell'Aggiudicatario, l'Autorità competente dovesse disporre il fermo delle attività, l'Aggiudicatario non ha diritto ad una sospensione dei termini temporali previsti dal contratto, con il conseguente diritto del Concedente di applicare le penali previste per i ritardi, nonché la penale di cui al precedente punto 51 fatta salva comunque la facoltà per il Concedente di rescissione del contratto.

Violazione della normativa sul trattamento contrattuale

Per ciascuna infrazione riscontrata, in merito all'applicazione del C.C.N.I. pertinente, si applicherà una penale di € 500,00 con il conseguente obbligo di regolarizzare immediatamente la posizione.

Mancata rispetto della capacità ricettiva

Nel caso di mancato rispetto della capacità ricettiva di cui al precedente art. 38 ,potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00/t oltre all'addebito dei maggiori costi sostenuti dal Concedente per lo smaltimento dei rifiuti non accettati, per ogni tonnellata in meno rispetto al quantitativo medio di 110 t.

Sanzioni comminate al Concedente, a causa dell'Aggiudicatario

- Nel caso in cui vengano applicate al Concedente da parte di soggetti terzi sanzioni o richieste di danni afferenti all'esercizio del presente CAPITOLATO per causa dell'Aggiudicatario o di eventuali terzi da esso incaricati, oltre ad applicare le penali di cui al presente contratto, verranno dedotti gli oneri e gli eventuali maggiori danni patiti dal Concedente.
- Per ogni infrazione per colpa dell'Aggiudicatario alle norme di legge o alle prescrizioni autorizzative dell'impianto rilevata dai competenti Organi di Controllo (ARPAC, PROVINCIA o altri soggetti pubblici),sarà applicata una penale pari a € 5.000,00 fatto salvo l'ulteriore addebito dei maggiori danni cagionati al Concedente dalla scorretta gestione attuata dal Concessionario.
- L'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Concedente a causa dei ritardi o delle altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.
- Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente CAPITOLATO saranno adottate con semplice comunicazione del Concedente, senza alcuna ulteriore formalità.
- Per l'applicazione delle sanzioni, il Concedente ha il diritto di avvalersi o dei crediti vantati dal Concessionario o della cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità sotto pena di decadenza dell'appalto.

Art.52) ESECUZIONE IN DANNO

a. In caso di risoluzione, revoca della concessione o di grave inadempienza dell'Aggiudicatario, il Concedente si riserva il diritto di affidare a terzi la conduzione e/o la realizzazione di quanto oggetto della Concessione, con addebito della differenza a carico del Concessionario.

b. L'affidamento a terzi viene notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. All'Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Concedente, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

c. Per l'applicazione delle sanzioni, per le spese sostenute per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio, il Concedente ha il diritto di valersi sui crediti vantati dal Concessionario e/o della cauzione definitiva prevista all'uopo nel successivo Art. 59,che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di dieci giorni, sotto pena di decadenza della concessione.

Art. 53) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

a. In sede di esecuzione dei lavori, l'Aggiudicatario non potrà apportare alcuna variazione al progetto esecutivo approvato, se non determinata da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi. Per le eventuali variazioni richieste dal Concedente o derivanti da norme legislative e regolamentari, che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste

nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano economico-finanziario, si applica quanto disposto dall'Art.143 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

b. Eventuali variazioni del contratto in corso di esecuzione, saranno ammesse anche nei casi ed ai sensi dell' Art.132 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.in quanto applicabile.

ART. 54) PROCEDURE PER LE CONTESTAZIONI E L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSI E

a. Tutte le contestazioni che le parti intendono formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata .

b. Le comunicazioni dell'Aggiudicatario devono essere indirizzate al R.U.P..

c. Le comunicazioni di cui sopra devono essere inoltrate entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

d. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 giorni lavorativi successivi. Per le contestazioni di natura contabile tutti i predetti termini sono raddoppiati.

e. Ove lo reputi opportuno, al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il R.U.P. potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e/o Collaudatore.

f. Le determinazioni finali sulle contestazioni dovranno essere formulate entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria da parte del R.U.P..

Art. 55) CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DI ECCEZIONI

a. L'Aggiudicatario non può opporre eccezioni al sol fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente CAPITOLATO .

b. Tutte le eccezioni che l'Aggiudicatario intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Concedente e documentate con l'analisi dettagliata delle motivazioni addotte.

c. Non esplicando le sue eccezioni nei modi e termini sopra indicati, l'Aggiudicatario decade dal diritto di farle valere. Le eccezioni che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati sono prese in esame dal Concedente, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 56) RISOLUZIONE DEL CONTRATIO

Il Concedente potrà deliberare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 e.e., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

a) venga accertata da parte del Concedente o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (1.N.P.S. - I.N.A.I.L.}, salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;

b) vengano accertate da parte del Concedente e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;

c) venga accertata da parte del Concedente la cessione del contratto e del credito in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 35 e 49 del CAPITOLATO da parte dell'Aggiudicatario;

d) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

e) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;

f) nell'ipotesi di cui agli artt. 5O e 51 del presente CAPITOLATO;

g) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine indicato dal Concedente nella relativa richiesta;

h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

i) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova

normativa;

j) qualora a carico dell'Aggiudicatario venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;

k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R.445/2000;

l) non aver iniziato il servizio alla data fissata;

m) aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;

n) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto.

1. Nelle predette ipotesi il Concedente darà comunicazione, anche mediante comunicazione con lettera inviata a mezzo PEC., concedendo un preavviso così come previsto dall'art. 139 del Codice, all'Aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad affidare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Aggiudicatario inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
2. Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto del Concedente di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che ad esso dovessero derivare dalla inadempienza dell'Aggiudicatario.
3. Il contratto si risolve di diritto, inoltre,ai sensi degli Artt. 135, 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
4. Il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto anche per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'Art. 1453 Codice Civile.
5. Tutti gli oneri derivanti dalla risoluzione contrattuale saranno addebitati all'Aggiudicatario e verrà effettuato il congelamento delle fatture in sospeso ed il relativo pagamento.
6. Si precisa, altresì, che in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta esplicita del Concedente, l'Aggiudicatario decaduto avrà l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni, fino a che il Concedente non l'avrà assegnato a terzi e comunque per un periodo non superiore a 3 ltre) mesi.
7. Il Concedente si riserva di applicare l'Art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; . In tal caso il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti corrispondenti a quelli del bando.

Art. 57} RECESSO

Il Concedente può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente CAPITOLATO:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c.e per qualsiasi motivo;
- per motivi di pubblico interesse; per giusta causa.
- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;
  - qualora l'Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto l'Aggiudicatario medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovv ero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia .

1. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Concedente.

2. Il concedente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Concedente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. Il Concedente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
5. L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Concedente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 58) ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO - PAGAMENTO VALORE RESIDUO

a. L'Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare le infrastrutture, impianti e attrezzature utilizzati nelle medesime condizioni di conservazione e funzionamento in cui si trovavano all'atto dell'avvio della fase di esercizio a meno della normale usura.
b. All'atto delle verifiche preliminari alla riconsegna si rileveranno e verbalizzeranno gli eventuali vizi e danni, che l'Aggiudicatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Concedente, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
c. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente CAPITOLATO , proporzionale all'importo della parte di lavori che, direttamente e indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
d. Contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, l'Aggiudicatario fornirà una dichiarazione attestante l'esecuzione o meno di interventi, debitamente autorizzati, di manutenzione straordinaria o ripristino sugli impianti consegnati e,in caso affermativo, consegnerà le relative dichiarazioni di conformità ove prescritte.
e. L'Aggiudicatario consegnerà le relative dichiarazioni di conformità anche per eventuali interventi di ripristino disposti successivamente al Verbale di ultimazione.
f. Il Valore residuo dell'ammortamento, indicato nel PEF allegato all'offerta da parte del Concessionario, sarà pagato, al netto delle eventuali penali comminate e non ancora liquidate, dopo che la fase di riconsegna delle infrastrutture, impianti e attrezzature utilizzati si sarà conclusa positivamente. Il pagamento sarà effettuato dal Concedente in 12 rate mensili identiche a mezzo bonifico bancario.

Art. 59) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario. all'atto della stipula del contratto. dovrà prestare l e seguenti cauzioni e garanzie:

1. Cauzione definitiva di cui all'art.113, comma 1,del D.Lgs.12 aprile 2006,n.163 e ss.mm.ii.;

   La cauzione definitiva deve essere commisurata all'importo contrattuale (IVA esclusa) nelle forme del suindicato articolo. Essa dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione.

   La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dall'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e i termini di calcolo per lo svincolo decorreranno dalla data di emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
2. Polizza assicurativa, ai sensi dell'Art.129, comma 1,del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

La polizza dovrà coprire i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da prestare

secondo le modalità dell'Art . 125 del D.P.R. 2007/2010. La polizza deve inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di€ 2.500.000,00.Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un massimale di € 5.000.000,00. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provv isorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato per la copertura.

Inoltre il Concessionario dovrà prestare:

1. Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi di cui agliArtt.129,comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e 126 del D.P.R. 207/2010.
2. Il Concessionario è, inoltre, obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale secondo quanto prescritto dal Decreto 1 dicembre 2000 del Ministro delle Infrastrutture, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovv ero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Polizza del progettista di cui all'Art. 111 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e all'Art.269 del D.P.R. 207/2010. Il progettista è obbligato a stipulare specifica polizza per responsabilità ai sensi dell'Art.111del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e dell'Art .269 del D.P.R. 207/2010.
4. Cauzione di cui all'Art. 153, comma 13, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. La cauzione deve essere prestata dalla data dì inizio dell'esercizio del servizio (dall'avv io della gestione ordinaria) a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio per ogni anno di attività della Concessione, con le modalità di cui al citato Art. 113. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
5. Polizza RCT/ RCO. Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Aggiudicatario che è obbligato a tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche idipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Aggiudicatario. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione del Concedente. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore del Concedente e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata della concessione, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per dannì a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovv ero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi 1 danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Aggiudicatario, oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Aggiudicatario. Nel caso di giudizio il Concedente dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Norme generali :

a. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
b. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'Art. 37, comma 5, del

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., intestate al Raggruppamento Aggiudicatario.

c. Nel caso di cui all'Art.37, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

d. Ai sensi dell'Art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNICEI EN 45000 e della serie UNICEI EN ISO/IEC 17000.

e. Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato con la presentazione del relativo certificato in originale o copia autenticata, in corso di validità, ovvero allegando copia dell'attestazione SOA, dalla quale risulti il possesso della predetta certificazione.

f. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'Art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,la riduzione della cauzione definitiva sarà consentita solo nell'ipotesi in cui tutte le imprese che compongono il raggruppamento, siano in possesso della predetta certificazione di sistema di qualità.

g. Le garanzie e le cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs.58/98, in conformità a quanto previsto dall' Art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

h. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

Art .60) RESPONSABILITA'

a. Qualsiasi responsabilità civile conseguente all'effettuazione delle operazioni espletate dall'Aggiudicatario sono a totale carico del medesimo; il Concedente dovrà pertanto ritenersi completamente mallevato e indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

b. In particolare, il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, dello stesso Concessionario, del Concedente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

c. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nell'assoluto rispetto di tutte le norme e regole tecniche di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti ed applicabili, sia di ambito nazionale che locale; tale primario scopo dovrà essere perseguito sia in maniera formale che sostanziale, in modo da rendere la prestazione di servizio sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

Art. 61) CONTROVERSI E

a. Le contestazioni del Concessionario vanno formalizzate mediante l'utilizzo di riserve, da comunicare al Concedente entro 15 giorni dall'insorgenza del fatto che determina eventuale pregiudizio. Il Concedente provvede in merito nei successivi 15 giorni dalla esplicazione della riserva .

b. Nelle more della risoluzione delle controversie il Concessionario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Responsabile del Procedimento.

c. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente in esclusiva il Foro di Lecce

d. E' esclusa la competenza arbitrale..

Art. 62) RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto possono essere fatte al Concessionario presso il proprio domicilio legale.

Il Concessionario conferisce con atto pubblico a persona idonea sotto il profilo morale e tecnico il mandato per la conduzione delle opere da realizzare, che assicura l'organizzazione e la gestione tecnica del cantiere

per tutta la durata della concessione.

Ogni variazione di domicilio o delle persone che conducono i lavori per conto del Concessionario deve essere accompagnata dal deposito presso il Concedente del nuovo atto di mandato.

Art 63) NORMATIVA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente CAPITOLATO, si fa espresso rinvio alla normativa sia generale che speciale regolante la materia oggetto della presente concessione ed in particolare a quanto previsto dagli Art.152 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e regolamentazione attuativa, costituita dal D.P.R. 207/2010. Per tutto quanto previsto nel presente CAPITOLATO, nel caso di eventuale difformità dalla normativa di settore, trovano applicazione le norme maggiormente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari.

IL DIRETTORE DELL'A.T.O.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Fernando Bonocuore